



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 12/2021/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 26 gennaio 2021, composta dai Magistrati:

Dott. Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura ALESIANI	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario
Dott. Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa Rosita LIUZZO	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Rocca Cigliè (CN)**, formulata con nota datata 12.01.2021 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 15.01.2021, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Dott. Luigi GILI;

FATTO

Con la nota pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 15.01.2021, il Sindaco del Comune di Rocca Cigliè (CN), formula, in tema di incremento delle misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione fino a 3.000 abitanti, il seguente quesito:

“ se sia possibile utilizzare il contributo annuale trasferito dallo Stato, la cui corresponsione è prevista a titolo di concorso alla copertura del maggior onere, sostenuto per la corresponsione del incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, al fine di sommarlo a quanto già stanziato dal Comune a bilancio per tale indennità e così raggiungere l'importo, ridotto rispetto all'importo massimo stabilito dal DM 23 luglio 2020, che l'Ente, compatibilmente con la propria situazione finanziaria, erogherebbe al Sindaco come nuova indennità di carica”.

PREMESSA

La richiesta di parere, di cui sopra, è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione.

L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal

richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune in oggetto risulta ammissibile soggettivamente poiché proveniente dall'organo legittimato; la stessa risulta, inoltre, inviata tramite il C.A.L., in conformità a quanto dispone la legge.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

In relazione all'ammissibilità oggettiva, occorre verificare se la richiesta attenga alla materia della contabilità pubblica, di cui all'art. 7, comma 8, della legge sopra citata e, quindi, se essa rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti.

In tal senso, infatti, la norma – in combinato disposto con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali o regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni - intende fare riferimento alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (cfr., al riguardo, Sez. Autonomie, atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché delibera 17 febbraio 2006, n. 5; idem Sezione Autonomie, deliberazione 10 febbraio 2014, n. 3, la quale ha individuato, tra i criteri per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre "all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente", anche l'attinenza del quesito proposto ad "una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali").

In altri termini, per poter correttamente individuare i limiti oggettivi delle richieste di parere, inoltrate dagli enti locali, occorre avere riguardo non solo al comma 8 ma anche al comma 7 dell'art. 7 citato.

Se il comma 8 prevede la facoltà di richiedere pareri, è consequenziale che tale funzione consultiva debba avere come punto di riferimento le funzioni sostanziali di controllo collaborativo previste dal precedente comma 7.

È, in tal senso, del resto, che le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo hanno individuato una nozione unitaria e dinamica della contabilità pubblica, basata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da rapportarsi alle materie riguardanti la gestione del bilancio e i suoi equilibri (cfr. deliberazione Sez. Riunite, 17 novembre 2010, n. 54).

Pertanto, la funzione consultiva è ammissibile anche in riferimento a questioni che, prima facie, sembrerebbero estranee alla contabilità pubblica ma che risultano connesse alla gestione delle risorse pubbliche, con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Peraltro, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati né può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

Venendo al caso di specie, la richiesta di parere si mostra oggettivamente ammissibile: lo stesso quesito, infatti, è espresso in termini di generalità ed astrattezza e rientra nell'alveo della contabilità pubblica, nell'accezione di cui all'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, specie per le esigenze consultive rappresentate dall'ente richiedente, in relazione all'interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici.

Il quesito, difatti, ha, ad oggetto, l'interpretazione di una disposizione normativa di finanza pubblica - il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, art. 57- quater nonché il successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 23 luglio 2020 - segnatamente la norma di cui all'art. 2, comma 1 - Decreto assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che incide sulla disciplina che definisce i limiti di spesa per la determinazione dell' indennità di funzione di un amministratore locale, nella specie il Sindaco, e che il legislatore ha dettato proprio allo scopo di regolamentare la misura di detta indennità e la relativa possibilità di incremento.

Pertanto, nei termini finora esposti, si ritiene ammissibile anche oggettivamente il quesito proposto dal Sindaco del Comune di Rocca Cigliè (CN), in quanto attinente alla materia della "contabilità pubblica", nell'accezione di cui all'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, e, pertanto, riconducibile alle esigenze consultive rappresentate con riferimento all'interpretazione di norme che presiedono alla tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi enti.

MERITO

Venendo al merito, posto che il quesito concerne l'esatta interpretazione di una norma, avente incidenza sulle capacità di bilancio connesse alla copertura degli oneri relativi all'indennità di funzione del Sindaco, la Sezione ritiene opportuno, preliminarmente, un richiamo, attraverso un excursus normativo rappresentato in forma sintetica, delle disposizioni intervenute in materia fino a quella in esame e la cui interpretazione costituisce l'oggetto dell'odierno parere.

L'art. 82, co. 8, T.U.E.L. dispone che le indennità di funzione del sindaco sono determinate con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei parametri ivi indicati.

In conformità a detta previsione legislativa le indennità in esame sono state stabilite nella concreta espressione del D.M. n. 119 del 4 aprile 2000, il quale prevede un sistema tabellare diversificato a seconda delle dimensioni demografiche degli enti.

Successivamente, l'art. 76, co. 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto un'innovazione nei confronti dell'art. 82, c. 11, T.U.E.L., facendo venir meno la previgente possibilità di incremento dell'indennità rispetto alla misura determinata ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, ovvero mediante decreto ministeriale.

Su tale quadro normativo, caratterizzato dal fatto che l'indennità di carica del Sindaco è fissata sulla base delle quote, di cui al predetto D.M. n. 119/2000, è intervenuto, come ricordato dallo stesso Comune, che ha formulato il quesito, l'art. 57-quater, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il quale è stata inserita, attraverso il comma 8 bis, all'interno dell'art. 82 TUEL, la disposizione in forza della quale "la misura dell'indennità di funzione, di cui al presente articolo, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

Successivamente, il decreto del Ministro dell'Interno, assunto in data 23 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'art. 1 ha stabilito che: "Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

Sempre il summenzionato D.M. 23 luglio 2020, all'art. 2, comma 1, prevede:

"1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, di cui all'art.

1 del presente decreto, e' concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto.

2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco”.

Con riferimento al contributo statale, quest'ultimo, in relazione ai sopra riferiti criteri demografici, attraverso il citato allegato A), del menzionato decreto ministeriale, viene quantificato, rispettivamente, in euro 3.287,58 ed in euro 2.365,85.

Ciò premesso, il comune di Rocca Cigliè (CN), avendo circa 130 abitanti, appartiene alla fascia demografica dei Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Di conseguenza, posto che l'importo, stanziato in bilancio, attualmente, percepito dal Sindaco, a titolo di indennità di carica, ammonta ad euro 1.032,91 mensili lorde, se a tale importo si aggiungesse la quota di euro 273,97, corrispondente al rateo mensile del contributo statale (euro 3.287,58 annui: 12 mesi), si determinerebbe una nuova indennità per il Sindaco, indennità che, rispetto all'importo massimo di euro 1.659,38, spettante in base al D.M. 23 luglio 2020, si attesterebbe sulla soglia ridotta, equivalente alla somma di euro 1.306,88 mensili.

Diversamente, al fine di attribuire al Sindaco un importo maggiore, e tendenzialmente approssimato alla soglia massima – come sopra quantificata in euro 1.659,38 – occorrerebbe un ulteriore, anche parziale, cofinanziamento da parte dell'ente locale, diretto a colmare, sia pure in parte, la differenza fra l'importo minimo – euro 1.306,88 – e quello massimo – euro 1.659,38.

Tale riferimento è contenuto nella richiesta di parere pervenuta dal Comune di Rocca Cigliè, che chiede, di fatto, di conoscere come interpretare le norme sopravvenute a disciplinare il citato incremento indennitario, segnatamente, se il contributo annuale statale, previsto, a titolo di concorso, per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, possa o meno sommarsi a quanto già stanziato dal Comune a bilancio per tale indennità, così da raggiungere l'importo ridotto minimo rispetto all'importo massimo stabilito dal DM 23 luglio 2020.

Ciò premesso, precisato che non è revocabile in dubbio il fatto che l'ente locale possa procedere all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco, stante la previsione legale di cui al comma 8-bis dell'art. 82 del T.U.E.L., come recentemente modificato, ritiene la Sezione opportuno chiarire che, sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater, d.l. 26

ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), sia rubricata sotto il titolo "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia", l'articolazione delle nuove previsioni normative appare strutturata nel senso che l'incremento, di cui al comma 8-bis, non operi ex lege ma postuli l'espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dell'indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta.

A conferma della necessità di una previa delibera del comune, diretta all'individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie, la Sezione osserva che depone in tal senso proprio la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell'incremento in oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura "dell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

Soccorre, peraltro, in tal senso, il secondo comma dell'articolo 57-quater del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, introduttivo del nuovo comma 8-bis, il quale contribuisce a dettagliare l'attuazione di tale incremento: "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere, sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità, previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all' articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Quanto al contributo statale, si rammenta che, sulla base di varie pronunce in tema (v., Sezione Controllo Liguria, deliberazione n. 98/2020), alla luce del quadro normativo sopra richiamato, la quota di contributo statale è stata giudicata "...vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco".

Ciò in quanto l'art. 2, comma 2, del d.m. 23 luglio 2020 sopracitato, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate, per la finalità menzionata, devono essere riversate allo Stato. Di modo che, stante il chiaro disposto letterale della norma ("il comune è tenuto a riversare.....l'importo del contributo non utilizzato"), le somme sono sottratte alla disponibilità dell'ente, gravando sulle stesse, per legge, "un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell'ente né dalla volontà del sindaco" (il quale è titolare della facoltà di rinunciare all'indennità, essendo quest'ultima un diritto di credito per sua natura disponibile; in ogni caso, gli effetti del negozio giuridico rimarrebbero circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante, non potendo incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, deducendosi che la volontà del

privato non possa mutare la destinazione di una somma, allorché la stessa, come nella fattispecie, sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge).

Proprio la previsione "a titolo di concorso", alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto Ministro dell'Interno 23 luglio 2020, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, presuppone implicitamente una specifica statuizione dell'ente interessato, che determini l'indennità di funzione, nonché "una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento entro il limite di legge che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto" (cfr., Sezione di controllo della Lombardia, deliberazione n. 67/2020).

L'interpretazione, nel senso precisato, della suddetta norma, formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, all'evidente fine di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative dei piccoli comuni, peraltro, conforme alla ratio legis di contemperamento dello stimolo all'accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territoriali minori, con il contenimento della spesa istituzionale, merita la condivisione di questa Sezione.

In altre parole, la Sezione, in accordo con gli indirizzi espressi, recentemente, in materia da altre pronunce conformi (v., Sez. Controllo Lombardia, deliberazione n. 129/2020), è dell'avviso che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il "quantum" dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l'assetto normativo appaia orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell'indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l'incremento in parola con ulteriori fondi propri.

Peraltro, la Sezione ritiene di evidenziare che il decreto interministeriale, di cui alla disposizione normativa in esame, è stato adottato solo il 23 luglio 2020, ed all'articolo 1, il detto decreto ha disposto la decorrenza dell'incremento in questione a partire dal 1° gennaio 2020 (il decreto, tra l'altro, modifica il previgente DM. n. 119, emanato il 3 aprile 2000 - "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'art. 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265").

Nell'allegato A di tale decreto viene, poi, quantificato, per fascia demografica di appartenenza del comune, l'importo annuo spettante al singolo Ente, quale contributo di partecipazione del Ministero dell'interno alla maggiore spesa necessaria per l'incremento dell'indennità in parola a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Solo, quindi, con l'emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l'importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all'incremento dell'indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l'aumento dell'85%) , e, pertanto, soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell'indennità spettante al sindaco; quindi, dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale per la spesa oggetto del quesito.

La disposizione del decreto, fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell'aumento dell'indennità, consente al singolo Ente di conformare la propria determinazione, prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell'incremento dell'indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della maggiore spesa per la parte a carico del comune.

Di conseguenza, occorrendo l'adozione di un provvedimento del comune per stabilire l'entità dell'aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa, e contemplando il comma 8-bis, sopra richiamato, uno specifico meccanismo di adeguamento dell'indennità sindacale dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per la cui implementazione è previsto apposito contributo statale a titolo di concorso dei maggiori oneri a carico dei bilanci dei singoli comuni, la Sezione ritiene di poter dare risposta al quesito, così come formulato, nei termini che seguono.

La norma sottoposta a scrutinio, senza dubbio, valorizza l'autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento.

Tuttavia, la stessa disposizione, nell'implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell'ente locale, pare supporre, necessariamente, a carico dello stesso ente, all'atto della determinazione del quantum dell'incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, ovviamente, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto (v., Sez. Controllo Lombardia, delib. nn. 67 e 129 del 2020).

In conclusione, ferma restando la necessità dell'adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell'Ente, l'incremento dell'indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura finanziaria della spesa in funzione della sostenibilità del cofinanziamento ad opera dell'ente locale.

Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di Controllo della regione Piemonte

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

ORDINA

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune di Rocca Cigliè (CN), ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to (Consigliere Dott. Luigi GILI)

Il Presidente

F.to (dott.ssa Maria Teresa POLITO)

Depositata in Segreteria in data **29 gennaio 2021**

Il Direttore di Segreteria

F.to (Nicola MENDOZZA)